

CIRCOLARE N. 10
12 FEBBRAIO 2011

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2011

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Nell'anno **2011**, le **aliquote contributive** applicabili in caso di iscrizione alla **Gestione separata** ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995 rimangono **invariate rispetto a quelle vigenti nel 2010** (si veda la circolare di Studio n. 7 del 2010).

Lo ha confermato l'INPS con la circolare n. 30 del 9 febbraio 2011, nella quale, come tutti gli anni, l'istituto fa il punto sulla contribuzione prevista, per l'anno in corso, in capo ai soggetti iscritti alla suddetta Gestione previdenziale.

La **L. n. 247 del 24 dicembre 2007** (cd. "riforma del Welfare"), ha previsto, al **comma 79** del suo unico articolo, l'incremento di un punto percentuale, a partire **dal 1 gennaio 2008** (e successivamente un punto percentuale anche per il **2009** e il **2010** per l'aliquota dei soggetti che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria) delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS.

L'aliquota contributiva risulta essere pari al:

- **26 per cento**, per i soggetti iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- **17 per cento**, per i rimanenti iscritti alla gestione separata (titolari di pensione diretta o indiretta) e i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria.

L'INPS, con la **Circolare n. 30 del 9 febbraio 2011**, precisa che per gli iscritti alla Gestione Separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è dovuta l'ulteriore **aliquota contributiva aggiuntiva** (stabilita dall'art. 59 comma 16 della L. n. 449/1997, per finanziare l'onere derivante dalla estensione della tutela per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia, anche in caso di degenza ospedaliera – art. 1 comma 788 L. n. 296/2006 –) pari allo **0,72 per cento** e, per cui l'**aliquota contributiva complessiva** risulta pari al **26,72 per cento**.

Vediamo comunque nel dettaglio i contenuti della Circolare n. 30/2011 dell'INPS:

Aliquote contributive

Con riferimento agli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, istituita dall'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), il comma 79 dell'art. 1 della Legge n. 247/2007 dispone che, per gli **iscritti** alla gestione separata **non assicurati** presso altre forme obbligatorie, *"l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24 per cento per l'anno 2008**"*.

Viene fissata anche l'aliquota contributiva per gli anni successivi che risulta pari al

- **25 per cento** per l'**anno 2009**
- **26 per cento** per l'**anno 2010**.

Poiché non sono intervenute modifiche, l'aliquota del 26% è confermata anche per il 2011.

Secondo quanto stabilito dalla Legge finanziaria 2007, nella Gestione Separata sono in vigore due aliquote fisse, una per gli **iscritti** alla gestione separata **non assicurati** presso altre forme obbligatorie e l'altra per i **rimanenti iscritti**.

Anche per questi ultimi, la Legge n. 247/2007 ha innalzato, con decorrenza 1 gennaio 2008, di un punto percentuale l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo portandola al **17 per cento**.

L'INPS, nella circolare n. 30/2011, ricorda anche che, per i soggetti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è dovuta una **ulteriore aliquota contributiva** (art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia.

La misura di tale aliquota, inizialmente determinata nella misura dello 0,50 per cento, è stata innalzata allo **0,72 per cento**, a partire dal 7 novembre 2007, in virtù del D.M. del 12 luglio 2007 (G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007), come chiarito dall'INPS con il Messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007.

Quindi, anche per il **2011**, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata, sono complessivamente stabilite nella misura del:

- **26,72 per cento** (26,00 per cento di aliquota IVS più 0,72 per cento di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie;
- **17,00 per cento**, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

CATEGORIA	ALIQUOTE ANNO 2011		
	IVS	Contributo aggiuntivo	Totale
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,00	0,72	26,72
Pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	17,00	-	17,00

Massimale annuo di reddito e minimale per l'accredito contributivo

Le predette aliquote del 26,72% e 17% devono essere applicate fino al raggiungimento del **massimale** di reddito previsto dall'art. 2 comma 18 della L. n. 335/1995 e pari, **per l'anno 2011**, ad **euro 93.622,00**.

Inoltre, al fine dell'accredito dei contributi mensili, il **minimale** di reddito **per il 2011** è stato fissato in **euro 14.552,00**.

Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 17% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 26,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici).

Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato.

Ripartizione dell'onere contributivo e rivalsa

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente – rispettivamente 1/3 e 2/3 – rimane confermata, così come resta ferma la quota di rivalsa prevista nella misura del 4% in favore dei lavoratori autonomi di cui all'art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, iscritti alla gestione separata (cd. "professionisti senza cassa").

Per quanto riguarda invece gli associati in partecipazione l'onere contributivo è posto per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato (si veda l'art. 43 della L. n. 326/2003) e viene applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri validi ai

fini Irpef. Per il versamento del relativo contributo, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.

Compensi ai collaboratori

L'Istituto precisa che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente (art. 34 della L. n. 342 del 21 novembre 2000), le somme corrisposte **entro il 12 gennaio** sono da considerarsi percepite nel periodo d'imposta precedente, in applicazione del "**principio di cassa allargato**" (art. 51, comma 1, TUIR).

Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 vanno assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2010 (si veda la Circolare di Studio n. 7 del 2010).

I soggetti tenuti ad iscriversi alla gestione separata sono i seguenti:

- i **collaboratori coordinati e continuativi** con contratto di **lavoro a progetto** disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003;
- gli **incaricati delle vendite a domicilio**;
- i **liberi professionisti**, vale a dire i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusivo, **privi** di Cassa di previdenza di categoria;
- i **lavoratori autonomi occasionali** qualora il **reddito annuo** derivante da tale attività **superi** il limite di **5.000 euro** (art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003);
- gli **associati in partecipazione** che apportano lavoro i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 (art. 1 comma 157 della L. n. 311/2004).

Come specificato dall'INPS con circolare n. 164 del 21 dicembre 2004, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata anche i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto **non residenti in Italia**.

Inoltre, sempre come precisato dall'INPS con circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sono soggette a contribuzione previdenziale anche le cd. "**mini co.co.co.**" vale a dire le prestazioni di collaborazione occasionale, effettuate nel settore privato, di durata inferiore a 30 gg. e/o per un compenso non superiore a 5.000 euro, in riferimento allo stesso committente, purché si tratti di un rapporto di collaborazione coordinata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c-bis) del D.P.R. n. 917/1986 e non di rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Infatti le "mini co.co.co." sono collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro "portata" limitata non è necessario il riferimento al progetto; esse sono diverse dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio (soggetto a contribuzione solo per la parte di reddito annuo eccedente 5.000 euro), vale a dire quelle ove non vi sono coordinamento e continuità nelle prestazioni, ma, invece, completa autonomia e mancanza di continuità.

Di seguito proponiamo un sintetico prospetto riepilogativo del trattamento fiscale e previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali a decorrere dal 1 gennaio 2011, suddiviso tra

1. soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (con distinzione a seconda della tipologia del rapporto);
2. soggetti non pensionati e iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
3. soggetti pensionati;
4. associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

1. Soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria

tipologia del rapporto di lavoro	disciplina previdenziale	disciplina fiscale
Collaborazioni coordinate e continuative "ordinarie" con obbligo di un progetto, programma di lavoro o fase di esso (art. 61 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. n. 276/2003)	- aliquota del 26,72% fino ad euro 93.622,00 - causale contributo in F24: CXX/PXX	reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 c. 2 lett. c-bis del D.P.R. n. 917/1986)
Collaborazioni coordinate e continuative "minime" con durata della prestazione inferiore a 30 gg. nell'anno solare con lo stesso committente e compenso inferiore a 5.000 euro per anno e con il medesimo committente	- aliquota del 26,72% fino ad euro 93.622,00 - causale contributo in F24: CXX/PXX	reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 c. 2 lett. c-bis del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni occasionali (art. 2222 codice civile) con reddito annuo inferiore a 5.000 euro	non è dovuto alcun contributo previdenziale	reddito diverso (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni occasionali (art. 2222 codice civile) con reddito annuo superiore a 5.000 euro (art. 44 comma 2 D.L. n. 269/2003)	- aliquota del 26,72% fino ad euro 93.622,00 - causale contributo in F24: CXX/PXX	reddito diverso (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni di lavoro autonomo "abituale" per le quali non è prevista altra forma di previdenza obbligatoria (cd. "professionisti senza cassa")	- aliquota del 26,72% fino ad euro 93.622,00 - causale contributo in F24: CXX/PXX	reddito di lavoro autonomo (art. 53 del D.P.R. n. 917/1986)

2. Soggetti non pensionati e iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria

Soggetti non pensionati iscritti alla Gestione separata e contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria, per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1.	- aliquota del 17,00% fino ad euro 93.622,00 - causale contributo in F24: C10/P10
---	--

3. Soggetti pensionati

Soggetti iscritti alla Gestione separata che percepiscono un reddito da pensione indiretta (ad es. pensione di reversibilità), per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1.	- aliquota del 17,00% fino ad euro 93.622,00 - causale contributo in F24: C10/P10
Soggetti iscritti alla Gestione separata che sono titolari di pensione diretta a carico di qualsiasi gestione previdenziale (di vecchiaia, anzianità, invalidità, ecc.), indipendentemente dal fatto che essi siano anche contemporaneamente iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria, per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1.	- aliquota del 17,00% fino ad euro 93.622,00 - causale contributo in F24: C10/P10

4. Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 43 D.L. n. 269/2003) che sono pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria	- aliquota del 17,00% fino ad euro 93.622,00 - causale contributo in F24: C10/P10
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 43 D.L. n. 269/2003) non pensionati o non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	- aliquota del 26,72% fino ad euro 93.622,00 - causale contributo in F24: CXX/PXX

Relativamente alle causali contributi da indicare nel modello F24, si segnala (come indicato nelle tabelle riepilogative soprariportate) che le causali **C10** e **CXX** devono essere usate dai committenti che versano alla gestione separata i contributi INPS dei collaboratori e dei lavoratori autonomi occasionali e dall'associante che versa alla gestione separata i contributi INPS degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro. Il termine di versamento dei predetti contributi è fissato al giorno 16 del mese successivo quello di pagamento del compenso.

Le causali contributo **P10** (P10R se rateizzati) e **PXX** (PXXR se rateizzati) devono invece essere utilizzate dai professionisti senza cassa di previdenza tenuti ad iscriversi alla gestione separata. I professionisti versano il contributo con il meccanismo degli acconti e del saldo entro le stesse scadenze previste per i versamenti Irpef (16 giugno, ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%, e 30 novembre).